Titolo

CORTE FEDERALE D'APPELLO – REVOCAZIONE E REVISIONE — REVOCAZIONE – INCONCILIABILITÀ CON I PRII DEL GIUSTO PROCESSO – ESCLUSIONE

Descrizione

La revocazione prevista dell'art. 63 CGS non è inconciliabile con i principi costituzionali anche afferenti il giusto processo. La stessa Corte Edu, nelle pronunzie più recenti, ha confermato l'estraneità in radice delle evocate tutele penalistiche rispetto alle sanzioni aventi natura disciplinare, indipendentemente dalla relativa intensità. Vero è che una penalizzazione disciplinare resta comunque distinta *ratione materiae* da quella penalistica (da ultimo Grande Camera della Corte Edu, Gestur Jónsson e Ragnar Halldór Hall c. Islanda, ric. nn. 68273/14 e 68271/14, 22.12.2020) ed un simile principio è per certo ancora più forte se riferito all'autonomia che deve essere riconosciuta e garantita all'ordinamento sportivo nel quale ammende, squalifiche inibitorie o punti di penalizzazione sono misura tipica, ben nota agli affiliati (che ne sono avvertiti accettando di assoggettarsi alle relative regole) ed esclusivamente afflittive all'interno del detto ordinamento. Anche quando si è trattato di discutere dei massimi gradi di sanzione disciplinare (retrocessioni o revoche di titolo) la Corte di Cassazione ha ben chiarito si trattasse di "*perimetro legale riguardante la «osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale» e i «comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive*» (art. 2, comma 1, lett. b), [della L. n. 280/2003] rientranti nella riconosciuta autonomia dell'ordinamento calcistico" (Cassazione civile SS. UU. 13.12.2018, n.32358). Decisione, quest'ultima, richiamata anche dal Collegio di Garanzia dello Sport a mente del quale è legittimamente devoluta *"al legislatore sportivo sia l'osservanza delle disposizioni regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale che delle sue articolazioni, sia le condotte di rilievo disciplinare come l'irrogazione e l'applicazione delle relative sanzioni sportive*" (Collegio di Garanzia SS.UU. 13.6.2022 n. 45/2022).

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 63/CFA/2022-2023/A

Presidente

Torsello

Relatore

Scordino, Falini

Riferimenti normativi

art. 63 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0063 CFA del 30 gennaio 2023 (Procura Federale-F.C. Juventus S.p.a. e altri)